



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Segreteria del Presidente
TRANSITO 25/10/2017

All' On.le Laura Boldrini
 Presidente della Camera dei Deputati
 Palazzo Montecitorio
 00186 R O M A

OGGETTO: schema di decreto relativo al riparto del finanziamento premiale destinato agli enti e alle istituzioni di ricerca – Esercizio finanziario 2017 – ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

In ossequio all'impegno assunto dal Governo in sede di esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari dello schema di decreto di riparto del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" per l'anno 2017, si trasmette per informativa lo schema di decreto concernente i criteri e le modalità di riparto del finanziamento premiale destinato per l'anno 2017 agli enti e alle istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che prevede che: *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. [...] L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini?"*.

Si evidenzia al riguardo che, con il decreto in questione si provvede alla definizione dei criteri di ripartizione tra gli enti di ricerca della somma complessiva di **€ 68.000.000** a valere sull'annualità 2017 mutuando i criteri seguiti per il riparto della quota premiale per l'anno 2016.

Il decreto prevede che l'assegnazione agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR avverrà a seguito di attività valutative svolte da un apposito Comitato, secondo le seguenti modalità:

- a) il 70 per cento del finanziamento assegnato in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio;
- b) il 30 per cento del finanziamento assegnato mediante la valutazione di specifici programmi e progetti integrati proposti anche in collaborazione tra gli enti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), come previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), nonché alle tematiche inerenti *Excellent Science* di "Horizon 2020" e garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali.



Camera dei Deputati
ARRIVO 25 Ottobre 2017
 Prot: 2017/0001588/TN



IL MINISTRO
 Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTI in particolare del medesimo decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218:

- l'articolo 5 concernente la "Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
- l'articolo 19, comma 5, in forza del quale *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e sostiene l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti vigilati, nonché il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. A tal fine, in via sperimentale si provvede per l'esercizio 2017 con lo stanziamento di 68 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L'assegnazione agli enti delle risorse di cui al presente comma è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca che ne fissa altresì criteri, modalità e termini."*;
- l'articolo 20, comma 1, che dispone, tra gli altri, l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, che al comma 1 prevedeva di destinare una quota non inferiore al 7% del Fondo ordinario al "finanziamento premiale";

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016 concernente la Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, che, nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" prevede al capitolo 7236 piano gestionale n. 1 lo stanziamento per l'anno 2017 del "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" comprensivo dell'accantonamento di € 68.000.000,00 da iscrivere compensativamente in apposito quale quota premiale per il 2017;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 48561 registrato alla Corte dei Conti in data 30 giugno 2017, foglio n. 913, concernente l'istituzione del capitolo 7237, piano gestionale n. 1, per il "Finanziamento premiale di attività di ricerca e di specifici programmi e progetti anche congiunti proposti dagli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con uno stanziamento di € 68.000.000,00;

VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, con deliberazione n. 2/2016;

VISTI in particolare i Programmi del PNR 2015-2020 riferiti a:

1. Horizon 2020 e la Ricerca Internazionale;
2. Capitale Umano;
3. Infrastrutture di Ricerca;
4. Cooperazione pubblico-privato e ricerca industriale;
5. Mezzogiorno;
6. Efficienza e qualità della spesa.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Art. 1

Disposizione finanziaria

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la quota di € **68.000.000,00**, iscritta al capitolo 7237 "Finanziamento premiale di attività di ricerca e di specifici programmi e progetti anche congiunti proposti dagli enti vigilati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" nell'ambito della missione n. 17 "Ricerca e innovazione", al programma n. 22 "Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2017, é ripartita secondo i criteri e le modalità fissati con il presente decreto. Il decreto di assegnazione sarà pubblicato sul sito del Ministero.

Art. 2

Criteri di ripartizione della quota del 70%

La ripartizione della quota di € **47.600.000,00** pari al 70% del fondo di € 68.000.000,00 di cui al precedente articolo 1 è disposta in base ai seguenti criteri:

- a) in base alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 ove disponibile, basata sui prodotti attesi, sull'indicatore di qualità della ricerca di area e di struttura (IRFS1), nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente, tenendo conto del valore medio della quota premiale erogata nell'ultimo biennio.
- b) In caso di VQR con indicatori di qualità uguali o inferiori a uno e di prodotti attesi inferiori a 106, l'assegnazione della quota del fondo è calcolata esclusivamente sulla base della *performance* rispetto ai programmi e ai progetti realizzati nell'ultimo biennio, da intendersi quale valore medio delle quote premiali assegnate.
- c) Individuazione e classificazione degli enti in "gruppi" di appartenenza in termini di numerosità dei prodotti valutati con la VQR, consistenza e grandezza "scientifica" degli stessi. La consistenza e grandezza scientifica degli enti consisterà in una suddivisione in quattro gruppi degli enti. Tale suddivisione tiene conto del numero dei prodotti attesi sempre individuati dall'ANVUR per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche individuate dall'ANVUR in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente secondo i seguenti *range*:
 - Da 2900 a 1100 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti;
 - Da 300 a 220 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti;
 - Da 150 a 106 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti;
 - Da 105 a 1 prodotti nelle specifiche aree in cui tali prodotti risultano presenti.

Art. 3

Criteri di ripartizione della quota del 30%

La ripartizione della quota di € **20.400.000,00** pari al 30% del fondo di cui al precedente articolo 1 avverrà mediante valutazione di specifici programmi e progetti integrati proposti anche in collaborazione tra gli enti che dovranno riferirsi alle aree individuate dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI), come previsto nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), nonché alle tematiche inerenti *Excellent Science* di "Horizon 2020" e garantire qualità e innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione ai bisogni nazionali.

Le 12 aree di specializzazione sono:

1. **AEROSPAZIO**: l'area fa riferimento al comparto dell'Aerospazio e della Difesa e rappresenta un settore strategico per la competitività del Paese per le competenze tecnologiche, le capacità produttive e la qualità delle risorse umane. L'area coinvolge i seguenti macro-settori: civile (*Civil Aerospace Sector* - "CAS") e militare (*Military Aerospace Sector* - "MAS").



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2. **AGRIFOOD:** l'area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, e comprende una grande varietà di comparti produttivi riconducibili all'agricoltura e alle attività connesse, alle foreste e all'industria del legno, all'industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all'industria meccano-alimentare, del *packaging* e dei materiali per il confezionamento; inoltre, nell'area sono inclusi i servizi legati al commercio, alla GDO e alla commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, fino ai settori legati al turismo (turismo rurale ed enogastronomico).
3. **BLUE GROWTH:** il perimetro dell'area si sviluppa nei seguenti tre settori:
 - industria delle estrazioni marine: attività di estrazione di risorse naturali dal mare, come ad esempio il sale, piuttosto che petrolio e gas naturale con modalità *off-shore*;
 - filiera della cantieristica: attività di costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, cantieri navali in generale e di demolizione, di fabbricazione di strumenti per navigazione e, infine, di installazione di macchine e apparecchiature industriali connesse;
 - ricerca, regolamentazione e tutela ambientale: attività di ricerca e sviluppo nel campo delle biotecnologie marine e delle scienze naturali legate al mare più in generale, assieme alle attività di regolamentazione per la tutela ambientale e nel campo dei trasporti e comunicazioni.
4. **CHIMICA VERDE:** l'area, a livello internazionale caratterizzata come "*biobased industry*", si riferisce alla trasformazione di biomasse, derivanti da agricoltura, scarti alimentari, rifiuti organici, alghe e microorganismi, in sostanze e prodotti chimici e biocarburanti attraverso le bioraffinerie. L'uso delle biomasse come materia prima consente di ridurre il ricorso al petrolio e di mitigare il rilascio di CO₂ associato al ciclo di vita dei prodotti generati con un impatto positivo sulla salute e sull'ambiente.
5. **DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY:** l'area si focalizza su tutti gli ambiti nei quali l'innovazione non origina da investimenti formalizzati in ricerca e sviluppo, ma dall'adozione di tecnologie di processo nonché da attività di *design* e creatività in tutti i settori di attività economica. Il perimetro dell'area è ampio: i principali comparti dell'area *Design*, creatività e *Made in Italy* sono riconducibili al sistema della moda (tessile e abbigliamento, cuoio e calzature, conciario, occhialeria), al sistema legno-mobile-arredo-casa, al settore orafa, all'agroalimentare e alla meccanica.
6. **ENERGIA:** l'area fa riferimento a componenti e sistemi innovativi per la produzione e la distribuzione di energie sostenibili e a basso contenuto di CO₂, nonché alla produzione, stoccaggio e distribuzione di energia elettrica secondo il concetto di *Smart grids*.
7. **FABBRICA INTELLIGENTE:** l'area fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate a ottimizzare i processi produttivi, supportare i processi di automazione industriale, favorire la collaborazione produttiva tra imprese attraverso tecniche avanzate di pianificazione distribuita, di gestione integrata della logistica in rete, di interoperabilità dei sistemi informativi nonché a tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla mecatronica, alla robotica, all'utilizzo di tecnologie ICT avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche.
8. **MOBILITÀ SOSTENIBILE:** l'area fa riferimento ai settori industriali dei trasporti stradali, ferrotranviari e marittimi, della logistica distributiva e alle relative filiere produttive. Include i domini tecnologici riferibili alla progettazione, produzione e gestione di sistemi di propulsione (*powertrain*), materiali e componentistica per i veicoli e i sistemi di trasporto, la sensoristica, la logistica e le applicazioni ICT specifiche per gli *Intelligent Transport Systems* (ITS).
9. **SALUTE:** il perimetro dell'area fa riferimento all'applicazione di tecnologie chiave abilitanti in ambiti differenziati: settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, servizi sanitari, etc., a loro volta articolati in una molteplicità di sotto settori.
10. **SMART, SECURE AND INCLUSIVE COMMUNITIES:** l'area fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la realizzazione di modelli innovativi integrati nella gestione di aree urbane e metropolitane. Con il



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

termine *Smart Community* si intende un contesto territoriale ove l'utilizzo pianificato delle risorse umane e naturali, gestite e integrate mediante le tecnologie ICT disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati e intelligenti.

11. **TECNOLOGIE PER GLI AMBIENTI DI VITA:** l'area fa riferimento allo sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate per la realizzazione di prodotti e servizi che, secondo uno schema di "*Home & Building Automation*", "*Ambient Assisted Living*" e "*Ambient Intelligence*", permettano di ridisegnare gli ambienti di vita in modo da garantire l'inclusione, la sicurezza, l'assistenza, la salute, l'ecosostenibilità.
12. **TECNOLOGIE PER IL PATRIMONIO CULTURALE:** l'area fa riferimento a un set ampio di domini di conoscenza, riconducibili ad ambiti industriali differenti:
 - *industrie culturali:* attività collegate alla produzione di beni strettamente connessi alle attività artistiche ad elevato contenuto creativo, tra cui la cinematografia, la televisione, l'editoria e l'industria musicale;
 - *industrie creative:* attività produttive ad alto contenuto creativo che espletano funzioni aggiuntive rispetto all'espressione culturale in quanto tale. Le principali componenti di questo settore sono l'architettura, la comunicazione e il *branding*, nonché le attività tipiche del *Made in Italy* (dall'artigianato all'enogastronomia);
 - *gestione del patrimonio storico-artistico-architettonico:* attività aventi a che fare con la conservazione, la fruizione e la messa a valore del patrimonio culturale, tanto nelle sue dimensioni tangibili (musei, biblioteche, archivi, etc.) che in quelle intangibili (gestione di luoghi storici, edifici o monumenti);
 - *arti visive e spettacoli:* ricomprende le attività che, per la loro natura, non si prestano ad un modello di organizzazione di tipo industriale, o perché hanno a che fare con beni intenzionalmente non riproducibili (le arti visive), o perché hanno a che fare con eventi dal vivo che possono essere fruiti soltanto attraverso una partecipazione diretta (rappresentazioni artistiche, intrattenimento, convegni e manifestazioni fieristiche).

Oltre le 12 aree indicate al comma precedente, per quanto riguarda le tematiche inerenti *Excellent Science* di "*Horizon 2020*" si fa riferimento ai tre ambiti dei progetti ERC, quali:

1. LIFE SCIENCES (LS);
2. PHYSICAL SCIENCE AND ENGINEERING (PE);
3. SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (SH).

Art. 4

Criteri di valutazione dei programmi e dei progetti

I programmi e i progetti saranno valutati sulla base della rispondenza ai seguenti obiettivi:

- a) *sviluppo delle competenze:* favorire la crescita di capacità/competenze di rilevanza nazionale e internazionale, sia nell'ambito della ricerca di frontiera che nella promozione dello sviluppo di beni, prodotti o servizi ad alto valore aggiunto, anche finalizzati potenzialmente al beneficio del mercato e/o di utilità generale (trasferimento tecnologico e incubazione) (massimo 25 punti);
- b) *grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati:* garantire il massimo coinvolgimento e collaborazione tra enti di ricerca vigilati dal MIUR e altri enti pubblici nazionali, internazionali e università (massimo 25 punti);
- c) *attrazione degli investimenti, impatto socio-economico e sostenibilità economico-finanziaria:* favorire l'attrazione di cofinanziamento, in modo prioritario a valere su programmi europei, dimostrando la capacità di autofinanziamento del programma o progetto ed evidenziando l'impatto socio-economico sul territorio e sul tessuto produttivo, con evidenza dei ritorni economici



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per il sistema Paese; i programmi e i progetti pluriennali saranno favorevolmente valutati se indicanti fonti di finanziamento per i successivi anni (massimo 20 punti);

- d) team di programma o progetto e governance: qualità del *team* anche rispetto alla complementarietà delle competenze espresse e al grado di integrazione, dimostrazione della qualità e specificità del modello di *governance* applicato. Saranno positivamente considerati i programmi e i progetti che vedono la partecipazione di giovani ricercatori e la presenza di una significativa componente di ricercatrici (massimo 10 punti);
- e) tempi certi e obiettivi chiari: i progetti dovranno contenere un cronoprogramma di spesa e indicatori di *output* e di risultati chiari e misurabili nel tempo (massimo 10 punti);
- f) capacità amministrativa e riduzione oneri amministrativi, dematerializzazione: i proponenti devono dimostrare, anche attraverso il ricorso a procedure e strumenti innovativi di gestione, di avere la capacità amministrativa necessaria per rispettare il cronoprogramma di spesa e raggiungere i risultati attesi dal progetto, anche con una riduzione degli oneri amministrativi e un efficientamento della dematerializzazione dei processi (massimo 10 punti).

Saranno esclusi dall'assegnazione i programmi e progetti che abbiano conseguito un punteggio uguale o inferiore a 60 punti su 100.

Art. 5

Requisiti dei programmi e progetti

I programmi e progetti dovranno evidenziare al loro interno:

- a) titolo del progetto e settore di afferenza;
- b) nome del coordinatore di progetto;
- c) elenco dei partecipanti al progetto di ricerca suddivisi per unità operative;
- d) riassunto (*abstract*) del progetto di ricerca;
- e) parole chiave proposte;
- f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
- g) stato dell'arte;
- h) articolazione del progetto e tempi di realizzazione;
- i) ruolo di ciascuna unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;
- j) costo complessivo del programma o progetto, comprensivo delle spese generali e di personale che andranno opportunamente evidenziate, cronoprogramma di spesa;
- k) *output* e risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le eventuali potenzialità applicative;
- l) elementi e criteri proposti per la verifica dei risultati raggiunti;
- m) elementi di capacità amministrativa.

Art. 6

Modalità e termine per la presentazione dei programmi e progetti

Per concorrere alla destinazione dello stanziamento di cui all'articolo 3 ciascun ente, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmette i programmi e progetti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, al seguente indirizzo di pec: dgric@postacert.istruzione.it.

Ciascun ente non può presentare più di quattro programmi o progetti come capofila e non può partecipare a più di tre programmi o progetti come partecipante, producendo in tal senso una specifica dichiarazione.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 7

Comitato di valutazione

Le assegnazioni delle quote di cui al presente decreto è effettuata sulla base della valutazione espressa da parte di un Comitato, appositamente costituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne disciplina anche il funzionamento e gli oneri.

Il Comitato di valutazione conclude i lavori entro 25 giorni successivi al termine di scadenza della trasmissione dei programmi e progetti indicato al comma 1 del precedente articolo 6.

Art. 8

Monitoraggio e Valutazione

I programmi e progetti positivamente valutati e finanziati saranno oggetto di un'attenta attività di monitoraggio e valutazione, condotta da parte dell'Amministrazione, con lo scopo di risolvere tempestivamente problematiche gestionali che dovessero insorgere nel corso dell'attuazione e individuare i migliori progetti finanziati in grado di raggiungere gli obiettivi nei tempi prefissati.

Le risultanze delle valutazioni saranno tenute in considerazione anche in sede di attribuzione delle future risorse FOE.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL MINISTRO
Sen. Valeria Fedeli